



MODIFICHE AL CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO
10 FEBBRAIO 2005, N. 30

Art. 1

Divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta

All'articolo 14, comma 1, lettera b), del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole: «tipologia di marchio» sono aggiunte le seguenti: «, nonché i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte».

Versione in vigore dal 8 agosto 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
Estremi	Legge 24 luglio 2023, n. 102
Capo	I — Rafforzamento della competitività del sistema Paese e protezione della proprietà industriale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 agosto 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/modifiche-al-codice-della-proprietà-industriale-di-cui-al-decreto/art-1-divieto-di-registrazione-di-marchi-evocativi-di-indicazioni>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it